



COMUNE DI MASSA LOMBARDA

Settore Affari Generali - Ufficio Segreteria
Piazza Matteotti 16 – Tel. 0545-985890 - Fax. 0545-82759
e-mail: segreteria@comune.massalombarda.ra.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00202100392



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

(artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e
art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2020

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	3
Art.2 Definizione di Passo carrabile. Tipologie	3
Art.3 Definizione di suolo pubblico	4
Art.4 Classificazione delle strade	4

TITOLO II – REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art.5 Normativa generale applicabile per la realizzazione degli accessi/passi carrabili	6
Art.6 Disciplina degli accessi su strade urbane	6
Art.7 Disciplina degli accessi su strade extraurbane	7
Art.8 Ubicazione dei passi carrabili	7
Art.9 Distanze dalle intersezioni	7
Art.10 Dimensioni dei passi carrabili	8
Art.11 Caratteristiche tecniche	9
Art.12 Tipologie costruttive	10
Art.13 Prescrizioni per la costruzione e manutenzione – Responsabilità dei titolari di autorizzazione	11
Art.14 Titolo autorizzativo	11
Art.15 Procedimento amministrativo	12
Art.16 Dissuasori di sosta	14
Art.17 Passi carrabili temporanei	14
Art.18 Passi carrabili già autorizzati.	15
Art.19 Accessi carrabili non autorizzati	15
Art.20 Sanzioni e revoca	15
Art.21 Diritti di istruttoria e sopralluogo	15
Art.22 Entrata in vigore ed abrogazioni	16
Art.23 Disposizioni transitorie finali	16

TITOLO I – NORME GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione / modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285), nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495);

Art.2 Definizione di Passo carrabile. Tipologie

1. Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 CdS e art.22/2 Reg. CdS);

2. I passi carrabili, possono essere realizzati con “manufatti” oppure “a raso”:

a) PASSO CARRABILE CON MANUFATTO SU SUOLO PUBBLICO (nel seguito definito “**Passo Carrabile**”):

è costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l’accesso dei veicoli ad un’area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli; consistente in un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie stradale sottratta all’uso pubblico. Nella zona antistante il passo carrabile (non sul lato opposto), vige il divieto di sosta, ai sensi dell’articolo 158 del Codice della Strada, segnalato con l’apposito segnale (C.d.S. figura II 78) e la sanzione accessoria della rimozione coatta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili, che rientrano nella definizione dell’articolo 44 comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507;

b) PASSO CARRABILE SENZA MANUFATTO SU SUOLO PUBBLICO “A RASO” (nel seguito definito “**Accesso Carrabile**”): costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale), ed in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico. I semplici accessi, carrabili o pedonali, non comportano occupazione di suolo pubblico. In tale caso il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall’articolo 44, comma 8 del D.Lgs. 507/93 e art. 46, c.3 del Reg. C.d.S.. **La richiesta del segnale è facoltativa**. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Massa Lombarda nell’area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che NON rientrano nella definizione dell’articolo 44, comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507.

In presenza dell’apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l’intestatario dell’autorizzazione.

3. Il concessionario che abbia richiesto il segnale è tenuto ad apporlo in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all’accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

Su qualsiasi tipo di passo carrabile non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.

4. Nella categoria dei **passi carrabili con manufatto** sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

5. Nella categoria **passi carrabili senza manufatto (accessi carrabili)** sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e di uscita dal passo/accesso carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. Tali provvedimenti possono comportare anche la soppressione dello spazio antistante destinato alla sosta, autorizzando il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo modalità da indicare nell'atto autorizzatorio. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica sono a carico del titolare del passo carrabile.

Art.3 Definizione di suolo pubblico

Per "*suolo pubblico*" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio;

Art.4 Classificazione delle strade

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa alla modificazione e regolarizzazione degli accessi/passi carrabili, si fa riferimento al Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285", e relativi allegati;

2. Per il rilascio delle autorizzazioni di accessi/passi carrabili relative a strade di futura realizzazione si fa riferimento alla classificazione prevista negli strumenti urbanistici-edilizi vigenti alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione;

3. Ai fini del presente regolamento la classificazione delle strade, non di competenza comunale, viene adeguata a seguito di ricevimento/pubblicazione e/o comunicazione del provvedimento di classificazione adottato dall'Ente proprietario/ente gestore della strada.

TITOLO II – REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 5 normativa generale applicabile per la realizzazione degli accessi/passi carrabili

1. La realizzazione/modificazione degli accessi/passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
2. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
3. Il presente Regolamento non si applica per gli accessi agli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, fatta salva e confermata la necessità di munirsi del titolo autorizzativo di cui all'art.11 del presente Regolamento.

Art.6 Disciplina degli accessi su strade urbane

1. In generale i Passi Carrabili sono autorizzati con criterio restrittivo: un accesso per ogni proprietà.
2. Per le *nuove costruzioni* si prevede di norma un solo accesso carrabile per intervento anche se le strade non sono ancora realizzate e sono solo previste in progetto. Sono fatti salvi quei casi in cui la normativa vigente prevede esplicitamente la costituzione di più varchi (es. separazione di accesso e uscita per le aree aventi capacità superiore a 100 veicoli), o in cui le caratteristiche dell'intervento richiedano una diversa valutazione da parte degli uffici competenti ai fini di una migliore integrazione con il contesto viario interessato.
3. Nei casi di *edifici esistenti* già dotati di passo carrabile autorizzato, si può prevedere la costituzione di nuovi accessi carrabili supplementari solamente nel caso in cui si possano identificare differenti proprietà per le quali sia impossibile tecnicamente l'unificazione dei percorsi di accesso.
4. Nel caso di lottizzazioni nuove o esistenti ed edificate, aventi uso diverso dal residenziale, qualora la loro funzionalità lo richieda, è possibile prevedere in deroga l'apertura di più passi carrabili.
5. Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea, attraversamenti pedonali o corsie di accelerazione e decelerazione).
6. Nei casi di lotti accedenti su più assi viari, il passo carrabile dovrà di norma essere autorizzato sulla strada di categoria inferiore; fatto salvo quanto richiamato negli articoli seguenti relativi all'ubicazione dei passi carrabili e le loro caratteristiche, è ammessa la deroga solo nel caso si manifesti un evidente ed inconfutabile danno alla fruibilità del lotto.

Art.7 Disciplina degli accessi su strade extraurbane secondarie

1. Nelle strade extraurbane secondarie gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. E' possibile derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga si applica per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
2. Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
3. Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art.8 Ubicazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:
 - a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
 - c) rispettare le alberature esistenti tutelate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente.
2. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

Art.9 Distanze dalle intersezioni (art.45 e 45 reg. CdS)

1. Nelle strade urbane, il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione; se il passo carrabile è di pertinenza di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto la distanza minima è pari a 20 metri.
2. L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.
3. L'ufficio valuta le situazioni che presentano immissioni di strade senza uscita comprendenti un esiguo numero di accessi carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione dinamica, su strade

della rete locale o interzonale, al fine di definire se tali immissioni costituiscano un'intersezione stradale ai fini dell'applicazione della distanza minima di cui al comma 1 del presente articolo, oppure se siano funzionalmente assimilabili ad accessi privati e pertanto non soggetti a tale limite.

4. Per quanto riguarda le norme di misurazione delle distanze di cui al presente articolo, queste risultano quelle comprese tra il limite del passo carrabile più prossimo all'intersezione in esame, e il punto di incontro tra il prolungamento del margine di carreggiata sul quale insiste il passo carrabile e la strada che costituisce l'intersezione, prendendo come riferimento la tangente alla curva che interseca perpendicolarmente la strada interessata dal passo carrabile.

5. Tale metodologia è applicabile nei casi di intersezioni con raggi di curvatura standard. Nei casi in cui l'intersezione si presenti anomala, in riferimento ai raggi di curvatura (es. con angolo tra le due strade inferiore a 45°), si intende il punto di incontro tra le due strade come l'intersezione tra i prolungamenti ideali dei rispettivi margini di carreggiata, qualora tale metodologia consenta il raggiungimento di migliori condizioni di sicurezza e manovra. In tali casi, devono essere effettuate verifiche mediante simulazioni di traffico, al fine di individuare la soluzione progettuale più confacente alle condizioni stradali e di traffico urbano; in qualunque caso le manovre di accesso al passo carrabile da parte dei veicoli provenienti dall'intersezione non possono avvenire invadendo le corsie di marcia destinate al transito in direzione opposta, ossia la collocazione e il dimensionamento del passo carrabile devono essere tali da garantire l'entrata e l'uscita dei veicoli nel rispetto della vigente disciplina circolatoria.

6. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui ai commi 1 e 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

7. Il Comune ha la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 1, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del CdS.

Art.10 Dimensioni dei passi carrabili

1. In ambito urbano, i passi carrabili hanno una larghezza minima di **3,00 metri**. La larghezza massima consentita per il passo carrabile è pari a **4,00 metri**, misurata in allineamento con la recinzione.

2. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.

3. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 metri; tali accessi sono adeguatamente illuminati evitando altresì fenomeni di abbagliamento. Le medesime disposizioni sono cogenti in caso il proprietario di aree ed edifici per la sosta con capacità fino a 100 posti auto intenda volontariamente separare le uscite dagli ingressi. In casi eccezionali di comprovata impossibilità costruttiva, in funzione delle caratteristiche dell'asse viario e dei flussi veicolari presenti o prevedibili, può essere valutata l'adozione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, ferme comunque restando le misure minime di cui al comma 1.

4. L'innesto del passo carrabile sulla carreggiata, laddove sia presente un marciapiede o un passaggio pedonale, è raccordato con voltatesta (elementi d'angolo) aventi un raggio di curvatura massimo di 0,50 metri ciascuno.

5. La misura minima di larghezza indicata al comma 1 è ridotta fino a **2,20 metri**, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.

6. La misura massima relativa alla larghezza del passo carrabile può arrivare a 10,00 metri per gli accessi a fondi agricoli nelle strade del forese, in presenza di carreggiata di ampiezza limitata, al fine di consentire le manovre di accesso alle macchine agricole.

7. La misura massima relativa alla larghezza del passo carrabile può arrivare a 10,00 metri, qualora l'accesso/passaggio carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale.

7. Eventuali deroghe alle misure di cui ai commi precedenti, opportunamente motivate, potranno essere concesse dall'Amministrazione valutando le singole situazioni.

Art.11 Caratteristiche tecniche

1. In tutti i passi carrabili deve essere prevista un'area in piano o a pendenza ridotta (max. 8 %), di lunghezza non inferiore a metri 5,00 che non può essere collocata su porzioni della sede stradale destinate alla circolazione dinamica veicolare, ciclabile o pedonale. Tale area è finalizzata allo stazionamento dei veicoli durante le manovre di entrata e uscita, onde evitare l'impegno della carreggiata e/o del marciapiede intralciando il transito di veicoli e pedoni, ed in modo da garantire la visibilità da parte del conducente qualora l'uscita avvenga da una rampa in pendenza. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le dimensioni minime della zona carrabile riservata al parcheggio esclusivo degli autoveicoli all'interno della proprietà devono essere di lunghezza non inferiore a mt. 5,00; in assenza di tali dimensioni minime non si procede all'autorizzazione.

2. L'eventuale cancello o serranda a chiusura della proprietà laterale è arretrato e apribile verso l'interno e deve essere arretrato di almeno m.5,00 dal ciglio della carreggiata allo scopo di consentire la fermata del veicolo in attesa di ingresso o in uscita, fuori dalla carreggiata stessa. Solo su strade urbane locali (tipo F), previa valutazione dell'ufficio competente, qualora le caratteristiche della strada (morfologia, organizzazione della sosta e della circolazione) parametrizzate ai flussi veicolari ivi presenti, garantiscano l'effettuazione di manovre in svolta a sinistra nelle indispensabili condizioni di sicurezza senza causare intralci alla circolazione, è ammissibile la non realizzazione di tale arretramento dotando i cancelli o le serrande di sistemi automatici di apertura a distanza. È possibile inoltre derogare dall'arretramento dei cancelli o serrande nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato (R.U.E. art. 3.3.6). Tale prescrizione è tesa anche a garantire la stabilità del veicolo durante eventuali operazioni di apertura manuale dei dispositivi di chiusura (o in caso di guasto dei sistemi automatizzati), in tutti quei casi in cui sia presente una rampa di accesso a piani posti su livelli diversi da quello stradale.

5. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici (R.U.E. art. 3.3.6).

3. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni, sono ammesse deroghe all'arretramento; in tal caso i sistemi di apertura devono essere automatizzati.

4. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e conseguenti nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.

5. Nel caso in cui l'apertura del passo carraio, comporti interventi di modifica del suolo, quali: tombinamento scoline, modifica alle recinzioni esistenti, costruzione spallette in cls. o simili, realizzazione di rampe, ecc., tali interventi devono essere effettuati con titolo abilitativo corredato da idonea documentazione. (R.U.E. art. 3.3.6)

6. Nel caso di apertura del passo carraio comporti la soppressione di aree di parcheggio pubblico queste dovranno essere monetizzate. (R.U.E. art. 3.3.6)

Art.12 Tipologie costruttive

1. Il passo carrabile può essere realizzato "a raso", cioè senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale) i.e. *accesso carrabile*, oppure "in opera", nei casi in cui sia presente un marciapiede rialzato che renda necessaria la realizzazione di un raccordo di quota con la carreggiata stradale. Le opere consistono quindi essenzialmente nella realizzazione dello scivolo per il superamento del dislivello, e nell'apposizione dei voltatesta alle estremità dello scivolo (elementi d'angolo), utili a migliorare le manovre di accesso. Tra i passi carrabili "in opera" si distinguono tre categorie:

a) Passo carrabile di tipo "Leggero": la pavimentazione relativa all'area del marciapiede antistante il passo carrabile è realizzata in conglomerato bituminoso.

b) Passo carrabile di tipo "Pesante": la pavimentazione relativa all'area del marciapiede antistante il passo carrabile è realizzata con betonelle o materiali assimilabili.

In tutti i casi i margini del passo carrabile sul marciapiede sono evidenziati con una delimitazione a raso realizzata da un cordolo che renda chiaramente identificabile l'area di pertinenza.

2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata. In casi eccezionali, ad esempio qualora la realizzazione dello scivolo determini un eccessivo restringimento della sezione percorribile del marciapiede, costituendo un peggioramento delle condizioni di sicurezza pedonale, possono essere ipotizzate differenti soluzioni per il superamento del dislivello tra marciapiede e carreggiata stradale.

Art.13 Prescrizioni per la costruzione e manutenzione – Responsabilità dei titolari di autorizzazione

1. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali - e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico può essere prescritta la installazione di una griglia o canalina di scolo delle acque piovane, da raccordare con la rete fognaria.
2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada ed a rispondere degli eventuali danni subiti da terzi a seguito di omessa o carente manutenzione, o comunque imputabili ai titolari di autorizzazione ai sensi di legge.
3. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale o altri interventi di pubblica utilità che modifichino le quote stradali, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art.14 Titolo autorizzativo

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del **proprietario** oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore. In particolare, nel caso di locali o aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto portici privati di uso pubblico - e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata dalla deliberazione condominiale attestante l'assenso dei proprietari oppure dall'attestazione dell'amministratore del condominio in ordine alla sussistenza di quest'ultima; in assenza dell'amministratore la richiesta deve essere corredata dal nulla osta unanime dei proprietari.
2. La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 8, è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. L'ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo, in casi eccezionali riconducibili alla non intelleggibilità del passo carrabile stesso in relazione al contesto stradale ed alla disciplina circolatoria.
3. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo ai fini del relativo titolo abilitativo edilizio.
4. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo ai fini edilizi e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.
5. L'autorizzazione al passo carrabile non sostituisce il titolo abilitativo edilizio e/o l'atto di occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, laddove necessari.

Art. 15 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione

Il procedimento amministrativo è sottoposto alle seguenti procedure, obblighi e condizioni:

1) Presentazione di apposita domanda con autocertificazione, in bollo, redatta su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Tecnico comunale comprensiva dell'impegno a sostenere le spese previste per l'eventuale sopralluogo e di istruttoria secondo le tariffe vigenti;

2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Relazione Tecnica illustrativa, asseverata da un tecnico abilitato, contenente dichiarazione da parte del tecnico resa ai sensi dell'art. 481 c.p., valendosi delle norme di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/10/2000, relativa alle caratteristiche dell'accesso/passo carrabile ed in particolare:

- Ubicazione del passo carrabile: Via e civico;
- Identificazione catastale (fabbricati/terreni): Foglio, Mappale, Subalterno;
- la larghezza dell'accesso/passo carrabile. Nel caso in cui la larghezza sia inferiore alla minima deve essere presentata adeguata motivazione;
- la tipologia di realizzazione (con arretramento del cancello; ovvero le cause che rendono impossibile l'arretramento; con apertura automatizzata; con apertura manuale ed a filo della strada; con immissione diretta dalla strada ovvero senza cancello). Nel caso di impossibilità di arretramento devono essere indicate espressamente le motivazioni al fine di consentirne la valutazione da parte dell'Ufficio;
- la tipologia di immobile cui è asservito l'accesso/passo carrabile (civile abitazione, attività commerciale, impianto produttivo, attività artigianale, ecc.);
- l'ubicazione dell'accesso (se interessa o meno il marciapiede/banchina stradale);
- la necessità o meno di opere che interessano la sede stradale, il verde pubblico, la segnaletica stradale;
- se l'accesso/passo carrabile è/non è già regolamentato con/senza segnale rilasciato dal Comune di Massa Lombarda;
- l'eventualità che si tratti di passo carrabile di cantiere quindi con durata definita; in tale caso deve essere dichiarata la durata;
- la distanza dalle intersezioni per gli accessi/passi carrabili nuovi;
- il rispetto delle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva;
- il rispetto delle norme del Codice della strada, art. 16 relativo alle fasce di rispetto rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati; art. 17, relativo alle fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati e art. 18 relativo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati; e le corrispondenti norme del regolamento di esecuzione ed attuazione;
- il titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile (proprietario, comproprietario, locatario, conduttore, ecc.);

b) n. 2 copie (formato minimo A/3) dell'elaborato grafico in scala adeguata (1:50/100) dello "stato di fatto" antecedente l'intervento da realizzare, comprendente planimetrie- con dimensioni- delle strade interessate e le relative pertinenze e segnaletiche, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali segnaletici e dell'illuminazione, gli ostacoli vari, ecc.; prospetti e sezioni significative.

c) n. 2 copie (formato minimo A/3) dell'elaborato grafico in scala adeguata (1:50/100) dello "stato di progetto" dell'intervento da realizzare in cui, sulle planimetrie di cui al precedente punto, siano evidenziati – con dimensioni- sia il passo carrabile da realizzare/modificare, sia la distanza uguale o superiore alla distanza minima definita al precedente articolo 9 dalla più vicina intersezione, sia l'eventuale sistemazione delle pertinenze e segnaletiche suddette; prospetti e sezioni significative.

- d) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- e) Fotocopia della delibera o autorizzazione dell'assemblea di condominio all'esecuzione dei lavori (nel caso di proprietà condominiale);
- f) documentazione fotografica dello stato di fatto. Nel caso di modifica di accesso/passo carrabile esistente e/o richiesta di segnale, la documentazione fotografica deve riprodurre le immagini sia con cancello (se previsto) aperto che con cancello (se previsto) chiuso e veicolo/i all'interno della proprietà);
- g) Documentazione relativa all'eventuale titolo edilizio (es. in caso di modifica alle recinzioni);
- h) EVENTUALE- Dichiarazione relativa alla richiesta di occupazione suolo pubblico nel caso di passo carrabile a raso (accesso carrabile) per il quale si richiede il rilascio di segnale di passo carrabile;

3) Nel caso in cui dall'istruttoria vengano rilevate le condizioni per il non accoglimento della richiesta, l'ufficio ne dà notizia al richiedente attivando la procedura prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10bis);

4) Al termine dell'istruttoria con esito positivo, vengono rilasciati l'autorizzazione ed il relativo segnale di passo carrabile (se richiesto) da parte del competente Ufficio;

5) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale di passo carrabile e la sagoma limite del passo carrabile ovvero dell'accesso carrabile nel caso in cui venga richiesto il rilascio del predetto segnale stradale, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.
- b) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di richiedere, all'Ufficio Tecnico, l'autorizzazione per qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passo carrabile già autorizzato.

Le richieste devono essere presentate con le modalità indicate nell'articolo 15;

- c) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione e dell'avente titolo di comunicare entro il termine di 30 giorni dall'evento, qualsiasi variazione della titolarità e/o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dall'accesso/passo carrabile. Entro lo stesso termine deve essere presentata richiesta di subentro nella titolarità da parte del subentrante;
- d) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare, all'Ufficio Tecnico, entro 30 giorni dall'evento, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
- e) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire, all'Ufficio Tecnico, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità;

6. La fine dei lavori è comunicata formalmente secondo le modalità indicate dall'atto autorizzativo dal titolare dell'autorizzazione, anche ai fini dell'ottenimento del cartello; l'ufficio competente o delegato rilascia il segnale indicativo del passo carrabile che deve essere installato e mantenuto a cura e spese del titolare (art. 120 del D.P.R. 495/92 – Fig. II.78). Il ritiro del cartello, ossia l'attivazione del passo carrabile si configura come un'occupazione del suolo pubblico, per la quale sono da ritenersi cogenti le prescrizioni e le sanzioni di cui al relativo regolamento comunale ed al Nuovo Codice della Strada. In caso di revoca del titolo autorizzativo, o di decadenza dei presupposti posti a base del titolo stesso, il segnale indicativo viene riconsegnato all'ufficio competente o delegato. Il ripristino dei luoghi, ivi compresa la ricostruzione del marciapiede ante costruzione del manufatto carrabile, è a cura e spese del titolare.

7. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per su richiesta dell'interessato.

8. In caso il titolare dell'autorizzazione ceda il titolo di possesso dell'area privata ad altro soggetto, ne dà comunicazione congiunta con il nuovo titolare al competente ufficio per l'aggiornamento dei dati del passo carrabile, anche ai fini della volturazione del canone di occupazione del suolo pubblico dovuto.

9. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

10. In caso di rinuncia spontanea, debitamente comunicata, il titolo si intende automaticamente decaduto senza provvedimento dell'ufficio competente. La cessazione dell'occupazione permanente di suolo pubblico eventualmente già in essere deve essere revocata mediante presentazione all'Ufficio competente dell'apposito modulo.

Art.16 Dissuasori di sosta

1. A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, e comunque nel rispetto del CdS, i seguenti dispositivi:

a) dissuasori fisici della sosta (fittoni), sul lato stradale del passo carrabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

1.1 su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

1.2 sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, il dissuasore non crea ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione; contestualmente all'installazione del dissuasore, dovrà essere realizzata una zebratura stradale in corrispondenza dello stesso finalizzata alla dissuasione della sosta in relazione alla presenza del dissuasore stesso, della misura minima di 1 metro quadrato.

b) segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

Art.17 Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Art.18 Passi carrabili già autorizzati

1. I passi carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere presi in esame d'ufficio promuovendone la regolarizzazione secondo i criteri stabiliti ai commi precedenti.
2. Nel caso di passi carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che presentano difformità rispetto a quanto previsto dal medesimo, possono essere autorizzate delle modifiche tese al miglioramento degli standard anche se tali interventi non conducono al completo adeguamento normativo.
3. In caso di interventi di nuova costruzione - anche previa demolizione - con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione.

Art.19 Accessi carrabili non autorizzati

1. Gli accessi carrabili facenti parte di interventi edilizi già autorizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada e che rispettino quanto contenuto nel titolo autorizzativo edilizio, possono essere oggetto di autorizzazione al passo carrabile, secondo le disposizioni del presente Regolamento, eventualmente in deroga a quanto previsto dagli artt. 3, 5, 6 e 7.

Art.20 Sanzioni e revoca

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art.20, comma 4, e di cui all'art.22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

Art.21 Diritti di istruttoria e sopralluogo

1. E' dovuto il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di Euro ____ per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
2. Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento di passo carrabile, il diritto è applicato nella misura di Euro ____ . L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto nella misura di cui al comma 1.
3. Nel caso di presentazione di richiesta integrativa di dissuasori di sosta è applicato il diritto nella misura di Euro ____ .

Art.22 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art.23 Disposizioni transitorie finali

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì nel caso di pareri preventivi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che il provvedimento non sia scaduto di validità e che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo ed il progetto presentato successivamente con richiesta formale di passo carrabile.